

## SE LA SEZIONE DI UN PARTITO POLITICO POSSA STARE IN GIUDIZIO(\*)

1. - La specie di fatto esaminata dal G.I. del Tribunale di Varese era la seguente: Tizio, proprietario di immobile urbano, conviene in giudizio Caio, suo locatore per sentire dichiarare risolto il contratto di affitto per suo fatto e colpa. Caio che aveva permutato il godimento di alcuni locali con quello di altri occupati dalla sezione centro di Varese del PCI chiama quest'ultima in causa. Quest'ultima nel costituirsi eccepisce di non avere veste processuale per essere un organo di un'associazione volontaria (il partito politico). Il G.I. accoglie l'eccezione e senza però estrometterla ordina la chiamata del PCI in persona del suo segretario generale<sup>(1)</sup>.

Di fronte al problema di fondo, che è quello che ci interessa, sorvoliamo sulla stranezza di una chiamata *ex art. 270 c.p.c.* del partito, che viene

---

(\*) Da «Il Foro padano», fasc. 1, 1952.

*Lo scritto annota le seguenti massime:*

TRIBUNALE VARESE, 23 giugno 1950, Pres. e Est. Zampari, Aletti c/ PCI:

«Le sezioni regionali del PCI sono organi del partito privi di personalità giuridica, per cui la loro rappresentanza processuale spetta al presidente o al segretario generale del partito».

Tribunale Milano, 24 giugno 1949, Pres. Battaglia, Est. Cerami, Marime c/ PSI:

«La federazione provinciale del PSI non ha la rappresentanza del partito o delle sezioni in esso raggruppate e non può essere quindi convenuta in giudizio per fatti non propri, ma di una sezione del partito».

<sup>(1)</sup> L'argomento concerne l'applicazione pura e semplice dall'art. 36, 2° comma, c.c. Esula il problema più vasto della esistenza o meno di una capacità processuale nell'associazione volontaria. Veggasi su ciò BRUNETTI, *Società di persone e personalità giuridica nel nuovo c.c.*, in *Scritti giuridici in onore di Barassi*, Milano, 1943, pp. 69 ss., p. 86; MIELE, *Effetti del riconoscimento di una associazione di fatto sui rapporti a questa pertinenti*, in *Giur. it.*, 1943, III, p. I; RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, pp. 193 ss.; MOSSA, *Società commerciali personali*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, p. 277; MESSINEO, *Man. dir. comm.*, I, pp. 177-181; VIRGA, *I partiti nell'ordinamento giuridico*, Milano, 1948, p. 44 e 45, 77.

qualificato «terzo» (rispetto logicamente a tutte le parti, ivi compresa la sezione non estromessa) mentre poi esso dovrebbe prendere il posto di una di esse, e vediamo le conseguenze pratiche del principio accolto «la sezione non è un'associazione volontaria ma un organo».

1. Non è chi non intuisca quale costo esso imponga al processo, oltre che alle parti in lite, contro il principio opposto ispiratore di tutto il regolamento processuale. Tipici istituti preposti all'economia del giudizio quali il tentativo di conciliazione in sede di comparizione delle parti, l'interrogatorio formale, il deferimento di giuramento diverranno poco meno che inutilizzabili. Dalla parte poi del partito politico, la cui capillarità organizzativa non giova certo alla rapidità del pieno conoscere ed alla tempestività dell'agire, presupposti della disciplina dell'impulso di parte nel processo, si può facilmente prevedere quale pregiudizio ne subiranno gli interessi da difendere.

2. Sul terreno del diritto civile il principio si risolve nel negare alla sezione la titolarità di un interesse proprio, la capacità ad acquistare diritti e doveri, a stipulare negozi e conseguenzialmente ad avere un fondo comune. Esisterà solo il patrimonio del partito<sup>(2)</sup>.

Che ciò interessi prima di tutto i terzi e la loro garanzia non è mestieri dire.

Come corollario si dovrà allora ammettere che un creditore per forniture effettuate al sodalizio di Carnicattì o di Peretola potrà indifferente eseguire i beni esistenti presso il sodalizio confratello di Firenze o di Torino proprio mentre su di essi magari faceva affidamento un creditore fiorentino o torinese oppure chi sa di essere responsabile verso i terzi in via adiettizia *ex art. 38 c.c.* A quel riguardo occorre dire che il fondamento di quest'ultima norma verrebbe poco meno che minato se è vero che essa è giustificata da un'onere di saggezza amministrativa, basato sui termini necessari: peso dell'obbligazione e mezzi per adempiervi.

Ma ciò ci induce ad esaminare le ragioni teoriche ed il procedimento logico adottato dal magistrato per arrivare alla conclusione data. Si è detto «poiché dallo statuto del partito risulta che la sezione sia un organo di esso»<sup>(3)</sup>.

---

(<sup>2</sup>) In tal senso si è espresso il Tribunale di Bologna con sent. 19 agosto 1947 tra Federazione PSI e Federazione PSLI di Bologna. Il curioso è che il tribunale ha giudicato *inter partes* riconoscendo con ciò una veste processuale delle federazioni, alle quali ha negato poi la qualità di associazioni volontarie.

Contra *v. PERGOLESI*, in *Foro pad.*, 1947, 1, p. 616.

(<sup>3</sup>) Lo statuto del PCI è quello approvato dal VI Congresso. L'art. 18 dice: «La sezione è l'organismo del partito immediatamente superiore alla cellula»; e l'art. 46

L'argomento sarebbe invincibile se lo statuto potesse servire come fonte di cognizione, il che escludiamo.

Per chi scrive, il solo prendere in esame lo statuto del partito implica il vedere la sezione in funzione del partito, onde poi a volere domandarsi se in base ad esso la sezione sia un organo od un'associazione volontaria in sé, si cade in una tautologia evidente.

D'altra parte se lo statuto è l'ordinamento di un'associazione (il partito) è troppo il pretendere che esso riconosca l'autonomia di un altro ente, per il principio noto in dottrina dall'«esclusività» di ogni ordinamento istituzionale<sup>(4)</sup>.

Ed oltre tutto esso indurrebbe ad una concezione, inammissibile, che l'ordinamento giuridico statale, anziché fissare in termini di fattispecie i requisiti di una propria valutazione, subordini quest'ultima ad una valutazione di un altro ordinamento (quello per l'appunto del partito) assoggettandovi per giunta i terzi privati estranei ad esso.

Tale abdicazione non ci può trovare concordi.

Disatteso questo argomento, non ci resta che vedere l'altro «poiché la sezione non è dotata di personalità giuridica».

Il ragionamento si esclude facilmente da sé. O si concorda che qualsiasi associazione volontaria, mancando del riconoscimento ex art. 12 c.c. non ha personalità giuridica ed allora il «perché» formulato cade. O al contrario, e non si vede sulla base di quali elementi, si ritiene che l'associazione volontaria in quanto tale, sia dotata di personalità ed allora l'argomento si risolve in una petizione di principio.

Vediamo ora le basi costruttive della soluzione opposta.

I requisiti onde può configurarsi la fattispecie legale dell'associazione volontaria sono individuabili nei seguenti<sup>(5)</sup>: a) pluralità di soggetti; b)

---

dice: «Ogni organizzazione del partito deve tenere una regolare amministrazione dei suoi fondi».

Il rapporto tra sezione e partito non è quindi diverso da quello degli altri partiti politici esistenti.

(<sup>4</sup>) Su esclusività e completezza dell'ordinamento cf. KELSEN, *Das problem der Souveranität des Völkerrecht*, Tübingen, 1920; *Staat und Völkerrecht*, in *Z. für öff. Recht*, 1924, pp. 207 ss.; *Les rapports de sistem entre le droit int. et le droit international public*, in *Corsi Accademia Aja*, vol. 14 (1926, IV).

Contro veggasi SANTI ROMANO, *Ord. giuridico*, Pisa, 1918; *Framm. diz. giuridico*, p. 19 e 213.

(<sup>5</sup>) Il VIRGA, (*op. cit.*, p. 36) aggiunge «il vincolo giuridico». Esso è però una conseguenza normativa; in caso contrario si confonde coll'organizzazione (*alias*: ordinamento).

nucleo di interessi collettivi; c) uno scopo comune degli associati<sup>(6)</sup>; d) una stabile organizzazione. Tutti e quattro sono rinvenibili nella società sezionale. Particolare attenzione merita quello *sub b*). Esso infatti è quello risolutore della questione. Per parlare di «organo» ci si deve riferire al termine di «funzione» il quale postula l'indagine sulla titolarità dell'interesse soddisfacendo<sup>(7)</sup>. È ovvio che ove la sezione fosse riconosciuta portatrice di interessi propri almeno limitatamente ad essi si qualificherebbe associazione e non organo.

E non è seriamente contestabile che essi esistano. L'attività di una sezione può essere politica oppure di gestione (c.d. amministrativa). Quest'ultima è poi l'unica che rilevi per il diritto civile.

Ora può forse dirsi che nello svolgimento di attività di diritto privato la sezione soddisfi interessi generali del partito e svolga funzioni di quest'ultimo? A chi scrive pare di no, tanto più che la scelta di questo o di quel bene, del momento, del prezzo e di tutte le altre modalità accessorie del negozio è fatta in omaggio al principio della utilità marginale mettendo con ciò in rilievo la pertinenza degli interessi soddisfatti. Non si vuole con ciò escludere che il partito abbia o possa avere un interesse strumentale al migliore governo amministrativo della sezione.

A fortiori la soluzione non muta ove si accogliesse il concetto di organo delineato per es. dal SANTI ROMANO (*Framm. diz. giuridico*, pp. 146 e ss.). La volontà costituita od attuata è riferibile alla sezione e non già al partito, se è pur vero che interessi e volontà sono termini normalmente indissolubili. A meno di non cadere nell'assurdo di concepire il partito come organo della sezione, imputando al primo la volontà per gli interessi della seconda.

Che d'altra parte dalla configurabilità della sezione come organo del partito in sede politica non debba necessariamente trarsi una qualificazione organica anche per la c.d. attività di gestione è deducibile da quella stessa dottrina<sup>(8)</sup> che non esclude che un'organo di un ente possa essere rappre-

(6) Lo scopo tipico della sezione è quello perseguibile dall'azione politica locale ed eletto dai soci.

(7) Infatti per determinare la «funzione» è decisivo considerare la c.d. causa degli atti, nel senso dell'interesse oggettivo che eccita l'atto o nel quale si soddisfa. Veggasi CARNELUTTI, *Teoria gen. del dir.*; BETTI, *Teoria gen. neg. giur.*, p. 111 che però usa il concetto di funzione per determinare quello di causa. In diritto amministrativo acquista risalto nelle forme patologiche: es. sviamento di potere.

(8) Veggasi IEMOLO, *Organi dello Stato e persona giur. pubblica*, in *Lo Stato*, 1931, p. 294; RANELLETTI, *Ist. dir. pubbl.*, 8ª ediz., p. 216, nota 1; SANTI ROMANO, *Framm. diz. giur.*, cit., p. 158. Una situazione con forti analogie è rintracciabile nel dir.

sentato da una istituzione ed anzi da una persona giuridica, che in quanto tale ha una sfera di attività in cui la veste di organo non può esserle riferita.

Oltre a queste argomentazioni soccorrono per la conclusione della soggettività della sezione anche i seguenti rilievi: a) nella sezione (e nel caso di specie quella del PCI) troviamo normalmente un fondo comune proprio, costituito da quote e beni devoluti dai soci; l'art. 46 del medesimo statuto del PCI parla di amministrazione regolare «dei suoi fondi»; ciò da corpo alla figura prevista dall'art. 37 c.c. colla conseguente possibilità di applicazione del successivo art. 28; b) l'art. 28, 2ª parte del c.c. prevede una responsabilità adiettizia a garanzia del terzo, di chi agisce in nome e per conto dell'associazione volontaria: ora a nome di chi, se non della comunità sezionale, può avere agito chi si è proposto di soddisfarne in quella guisa degli interessi, e relativamente a quale responsabile diretto egli può considerarsi adiettizio? Evidentemente a quella comunità, cui è rapportabile l'utilità, cioè alla sezione; c) nella sezione troviamo gli organi di volontà e di azione propria. L'art. 36, 2º comma c.c., riferendosi agli accordi degli associati, ha riguardo a quel procedimento di nomina che è massimamente rinvenibile nella elezione. Il quale poi ha la sua base di impegnatività negli accordi istituzionali.

Orbene a quello che risulta l'elezione è compiuta dagli associati della sezione e non del partito in senso generale.

Ma è configurabile un negozio organizzativo sezionale autonomo rispetto a quello del partito? La risposta non può che essere positiva.

Anzitutto i maggiori partiti politici in Italia sono sorti da congressi di gruppi e leghe, retti ciascuno da norme proprie, formatisi sul terreno della spontaneità dell'azione politica. In secondo luogo anche un negozio organizzativo che recepisca nell'ordinamento che ne scaturirà le norme di un altro ordinamento e che a successive regole di questo rinvii il proprio, è pur sempre un negozio organizzativo in piena regola. Ed ha un suo tempo, diverso da quello del partito, che è fissato nel momento in cui si raggiunge l'accordo di dare vita alla sezione.